Assunzione / licenziamento

Il 1° mese di lavoro è considerato periodo di prova. In caso di malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale, il periodo di prova è prolungato di un periodo equivalente. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.
Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° fino al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi
- dai 58 anni compiuti: 4 mesi

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5.3% del salario e indennità (esclusi assegni per i figli e trasferte)
- SUVA: 2.52% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1.1% del salario AVS
- Contributo professionale: CHF 30.00 al mese per i lavoratori di tutte le aziende del ramo

Pensionamento flessibile

Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani dal licenziamento, il lavoratore e il datore di lavoro possono prendere accordi per un pensionamento flessibile secondo le seguenti disposizioni:

- compimento del 55° anno di età
- riduzione della durata del lavoro con riduzione di salario
- pagamento dei premi LPP integrali con 10 anni di servizio

Salario in caso di malattia

Il lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera pari al 80% del salario dal 1° giorno di malattia e per 720 giorni.
Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Salario in caso di infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali.
Il premio per gli infortuni professionali è completamente a carico del datore di lavoro, mentre il premio per gli infortuni non professionali è a carico del lavoratore.
Il lavoratore ha diritto al 80% del salario (anche per i giorni di carenza).

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera.
In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

UNIA
Il Sindacato.

Carrozzerie

Settore dell'Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC)

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2026

I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	**091 821 10 40**
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	**058 332 11 33**
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	**091 862 12 44**
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	**058 332 11 33**
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	**058 332 11 33**
Locarno	sindacato	via della Posta 8	**091 735 35 80**
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	**058 332 11 33**
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	**091 611 17 11**
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	**058 332 11 33**
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	**091 640 64 30**

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/

Salari minimi dal 1° gennaio 2026

Classe	Qualifica	Orario **41 ore** **177.7 divisore**	Mensile
A	**Lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato federale di capacità (AFC)**		
	Durante i primi 2 anni dopo gli esami di fine tirocinio*	CHF 25.32	CHF 4'500.00
	2 anni dopo gli esami di fine tirocinio	CHF 25.89	CHF 4'600.00
B	**Lavoratori con certificato federale di formazione (CFP)**		
	Durante i primi 2 anni dopo gli esami di fine tirocinio	CHF 23.35	CHF 4'150.00
	2 anni dopo gli esami di fine tirocinio	CHF 23.92	CHF 4'250.00
C	**Lavoratori senza AFC e/o CFP nei rami professionali della carrozzeria, compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale estera**		
	Senza esperienza nel ramo prof.	CHF 22.65	CHF 4'025.00
	Dopo 2 anni d'esperienza nel ramo prof.	CHF 23.35	CHF 4'150.00
	Dopo 7 anni d'esperienza nel ramo prof.	CHF 23.92	CHF 4'250.00

*** I leva bolle vengono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC)**

Adeguamenti salariali 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, i salari effettivi dei lavoratori che percepiscono un salario lordo sino a 5'500 CHF al mese aumenteranno di 25.- CHF al mese.

Tredicesima mensilità

Il lavoratore riceve un'indennità del 100% del salario medio mensile. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l'anno, l'indennità è pagata pro rata temporis.

Festivi

Il lavoratore ha diritto a 9 giorni festivi pagati.

Vacanze

- Fino al compimento del 20° anno di età e gli apprendisti: 25 giorni
- Dai 20 anni compiuti: 20 giorni
- Dai 50 anni compiuti: 25 giorni
- Dai 60 anni compiuti e 5 anni in azienda: 30 giorni

Il mese nel quale il lavoratore compie gli anni è determinante per l'aumento del diritto alle vacanze.

Assenze pagate

- Proprio matrimonio: 2 giorni
- Matrimonio figlio: 1 giorno
- Nascita figlio: 10 giorni (90% del salario)
- Decesso coniuge, figlio, figliastro o figlio adottivo: 3 giorni
- Decesso fratello, sorella, genitori o suoceri: 2 giorni
- Decesso nonni, nipoti o per il genitore sostitutivo per le famiglie allargate: 1 giorno
- Proprio trasloco: 1 giorno all'anno
- Ispezione militare, arruolamento, esame militare preliminare: 1 giorno
- Perfezionamento professionale: 3 giorni

Indennità per lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello di azienda e fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di pari durata.

Assegni per figli

- CHF 215.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 268.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Orario di lavoro

La durata annuale determinante del lavoro è calcolata su una media di 41 ore settimanali, rispettivamente su una media di 2'132 ore annuali.
Il calcolo del salario orario avviene sulla base di una durata media mensile di 177,7 ore.

Indennità per lavoro fuori sede

Il lavoratore, che deve svolgere lavori fuori sede, ha diritto all'indennizzo di tutte le spese.

Indennità per lavoro supplementare, notturno e festivo

Sono considerate ore di lavoro supplementari quelle che superano la durata massima del lavoro fissata dalla legge sul lavoro, ovvero 50 ore settimanali.

- Lavoro supplementare normale: 25% o compensato in tempo 1/1
- Lavoro notturno: 50% (dalle 23:00 alle 06:00)
- Domeniche e giorni festivi: 50%